

COMUNE DI RUFFANO
(Provincia di Lecce)



*REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEI
DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI
E DEL CANONE PER
L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI*

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 Definizione e tipologie degli impianti pubblicitari	1
Art. 3 Tipologie di pubblicità esterna	1
TITOLO II – SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO DIRITTO	3
Art. 4 Impianti di pubblica affissione	3
Art. 5 Impianti di affissione diretta	3
Art. 6 Servizio delle pubbliche affissioni.....	4
Art. 7 Diritto sulle pubbliche affissioni e classificazione del Comune	4
Art. 8 Richiesta del servizio	4
Art. 9 Modalità per l’espletamento del servizio	4
TITOLO III – INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE	5
Art. 10 Iniziative pubblicitarie	5
Art. 11 Regime autorizzatorio.....	6
Art. 12 Atti di assenso.....	6
Art. 13 Durata delle iniziative pubblicitarie per anno solare	7
Art. 14 Procedimento per il rilascio dell’atto di autorizzazione	7
Art. 15 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione o della concessione	7
Art. 16 Voltura, modificazioni soggettive e oggettive dell’autorizzazione o della concessione	8
Art. 17 Obblighi del titolare dell’autorizzazione o della concessione	8
Art. 18 Decadenza e revoca dell’autorizzazione.....	9
Art. 19 Istituzione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)	10
Art. 20 Suddivisione del territorio in categorie.....	10
Art. 21 Criteri per la determinazione del canone	10
Art. 22 Altre forme di pubblicità	11
Art. 23 Fattispecie non assoggettabili al canone	11
Art. 24 Riduzioni del canone	12
Art. 25 Versamento del canone.....	12
Art. 26 Rimborso delle somme non dovute	13
Art. 27 Sanzioni e maggiorazioni	13
Art. 28 Sanzioni amministrative e vigilanza	13
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
Art. 29 Disposizioni transitorie	14
Art. 30 Abrogazioni e norme di rinvio.....	15
ALLEGATO A	

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e viene istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente la cui istituzione è prevista dall'art. 62 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
2. L'Amministrazione Comunale persegue la finalità di tutelare il decoro dell'ambiente, ivi compreso quello urbano, sottoponendo le iniziative pubblicitarie ad un regime autorizzatorio.
3. Per i fini di cui sopra, il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'ambiente, anche urbano, nell'ambito del territorio comunale.
4. Sono altresì oggetto del presente regolamento l'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, che è istituito in virtù del presente atto.

Art. 2 Definizione e tipologie degli impianti pubblicitari

1. Costituiscono impianti pubblicitari tutti i manufatti installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che siano da tali luoghi percepibili, destinati a supportare:
 - a. **impianti di pubblicità esterna ordinaria:** mezzi di proprietà di privati o di enti utilizzati per la diffusione di messaggi intesi a promuovere attività, beni, servizi o soggetti;
 - b. **impianti di pubblica affissione:** mezzi di proprietà comunale da destinare alle affissioni di natura commerciale e di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, ove l'affissione sia effettuata a cura del Comune;
 - c. **impianti di affissione diretta:** mezzi da destinare alle affissioni effettuate da soggetti privati.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano spazi aperti al pubblico tutte le aree sede di attività economica e produttiva, cui si possa accedere liberamente o in presenza di specifico titolo o previo pagamento di un corrispettivo.

Art. 3 Tipologie di pubblicità esterna

1. I mezzi di effettuazione della pubblicità esterna sono individuati nelle seguenti tipologie:
 - a. **insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce diretta;
 - b. **preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
 - c. **sorgente luminosa:** impianto pubblicitario realizzato con qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
 - d. **cartello:** manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una

- sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- e. **striscione, locandina, manifesto e stendardo**: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, generalmente a carattere temporaneo. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
 - f. **segno orizzontale reclamistico**: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
 - g. **impianto pubblicitario di servizio**: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
 - h. **pubblicità su veicoli o battelli, barche e simili**: pubblicità non luminosa effettuata all'interno o all'esterno di veicoli in genere, rimorchi, battelli, barche e simili;
 - i. **impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, comprendente, a titolo esemplificativo, la targa, la bacheca, le scritte su tenda, la vetrofania e la vetrografia, le iscrizioni dipinte;
 - j. **segnali turistici**: sono rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i segnali riportanti indicazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere che contengano la denominazione, la ragione sociale o il simbolo della ditta o dell'attività economica;
 - k. **pubblicità varia**: categoria residuale comprendente la pubblicità mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario che non sia effettuata attraverso lanci da veicoli o da altri mezzi mobili; la pubblicità fonica; la pubblicità realizzata mediante pannelli, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche, con aeromobili, con palloni frenati e simili, o comunque qualsiasi forma pubblicitaria realizzata in applicazione di nuove normative, di tecnologie avanzate o di specifiche richieste del mercato.
2. Per i cartelli e le insegne di esercizio, con esclusione di quelle poste in aderenza ai fabbricati, dovrà essere rispettato il rapporto dimensionale H/L o L/H = 7/10.
 3. Per la collocazione le caratteristiche e le specifiche di installazione dei mezzi pubblicitari si rimanda al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Delibera di Consiglio Comunale.

TITOLO II

SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO DIRITTO

Art. 4 Impianti di pubblica affissione

1. La superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 117,20. La ripartizione delle superfici (istituzionali, commerciali, necrologi e dirette) dovrà avvenire rispettando i criteri del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

approvato con Delibera di Consiglio Comunale.

2. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono distinti in:
 - a. **standardo**: impianto mono o bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente che verticalmente;
 - b. **poster**: impianto mono o bifacciale collocato a muro o a terra su supporti propri;
 - c. **tabella**: cornice o quadro monofacciale, fissato al muro realizzato in dimensioni idonee per l'affissione di manifesti;
 - d. **trespolo o totem**: impianto perifacciale o cilindrico, collocato a terra su supporto proprio;
 - e. **schermi e led**: sono schermi che consentono di visualizzare immagini fisse o in movimento, messaggi testuali su più righe di scrittura, immagini ed animazioni grafiche recanti messaggi dinamici a carattere istituzionale e di pubblico interesse;
 - f. **altre strutture**: quali superfici, monofacciali, bifacciali o plurifacciali, adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti, o, comunque, da strutture appositamente predisposte per il servizio di pubbliche affissioni.
3. Gli impianti di pubblica affissione hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione dei messaggi in essi contenuti.
4. La tipologia, la destinazione, l'ubicazione, la dimensione ed il numero di fogli che l'impianto contiene, nonché la numerazione degli impianti stessi sono indicati nel Piano Generale degli Impianti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 5 Impianti di affissione diretta

1. La superficie massima degli impianti da adibire alle affissioni dirette è determinata dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale.
2. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari stabiliti dal presente regolamento e dal Piano Generale degli Impianti, il Comune può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali o su aree private impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da apposita convenzione nella quale dovranno essere indicati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione e del relativo canone, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Tali impianti sono soggetti al pagamento del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Art. 6 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del Comune di Ruffano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni può essere affidato a terzi secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 7 Diritto sulle pubbliche affissioni e classificazione del Comune

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune di Ruffano è da considerarsi appartenente alla V classe. La misura del diritto è, comunque, stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Le tariffe, le modalità di calcolo dei diritti dovuti e di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali disposizioni s'intendono qui

richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui al presente titolo.

4. Si considerano, invece, esenti i manifesti la cui affissione sia richiesta dal Comune, sia nell'ambito delle attività istituzionali da esso svolte in via esclusiva, sia per eventi per i quali sia stato concesso il patrocinio. La presenza di eventuali sponsor commerciali o riferimenti ad attività a carattere commerciale comporta il venir meno dell'esenzione.
5. Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione dei diritti di affissione devono presentare idonea documentazione.

Art. 8 Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare in tempo utile al Servizio Affissioni apposita commissione contenente le seguenti indicazioni:
 - a. quantità, formato, numero dei fogli e titolo dei manifesti da affiggere;
 - b. soggetto a favore del quale è rivolta la campagna commissionata;
 - c. inizio e durata dell'affissione;
 - d. attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - e. spazi eventualmente prescelti.

Art. 9 Modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima della data dalla quale l'affissione deve avere inizio; oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione di servizio.
2. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data della scadenza prestabilita.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e con rimborso integrale delle somme versate. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni.
8. In tutti gli altri casi, l'annullamento della commissione è consentito prima che la stessa venga eseguita e comporta l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
9. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso anche parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il Servizio Affissioni ad utilizzare l'importo non dovuto per le future affissioni.
10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro preavviso.
12. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, durante l'orario di servizio. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il

materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26 per commissione.

13. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
- a. le tariffe del servizio;
 - b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c. il registro cronologico delle commissioni.

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Art. 10 Iniziative pubblicitarie

1. Sono soggette alle disposizioni del presente titolo le iniziative pubblicitarie realizzate nell'ambito del territorio comunale, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse dalle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che siano da tali luoghi percepibili, con esclusione di quelle volte alla diffusione di messaggi attraverso emittenti radiofoniche o televisive, a mezzo di quotidiani e periodici locali o mediante rete internet.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. In presenza dei presupposti sopra descritti, l'iniziativa pubblicitaria è sottoposta al pagamento di un canone, salvo applicazione delle esenzioni, come da disposizioni del presente regolamento.

Art. 11 Regime autorizzatorio

1. L'effettuazione di pubblicità esterna, che incide sull'ambiente, anche urbano, è sottoposta al preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale.
2. L'atto di assenso è sempre necessario, vigendo l'obbligo di presentazione della domanda in tutti i casi di effettuazione di pubblicità, anche quando da essa non consegua una prestazione patrimoniale in capo all'interessato.
3. Tutte le domande volte a conseguire l'atto di assenso di cui al comma 1 sono presentate dall'interessato allo Sportello Unico Attività Produttive (d'ora in poi, SUAP) del Comune. Sono escluse dall'obbligo le forme pubblicitarie che si intendono autorizzate con l'apposizione del timbro o dell'etichetta attestante l'avvenuto pagamento del dovuto ed il periodo di esposizione.
4. La potestà comunale riguarda le iniziative pubblicitarie da realizzarsi all'interno del centro abitato, come definito dal Codice della Strada e perimetrato giusta deliberazione della Giunta Comunale. Al di fuori dei centri abitati la competenza comunale permane per quelle iniziative pubblicitarie da realizzarsi su strade di proprietà comunale. Per la viabilità di competenza di altre Amministrazioni Pubbliche, vale quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 12 Atti di assenso

L'atto di assenso alla realizzazione di iniziative pubblicitarie può consistere in:

1. Una concessione, quando l'installazione avvenga su beni del demanio, del patrimonio comunale indisponibile o sulle aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio;
2. Un'autorizzazione, quando l'installazione avvenga su area privata e abbia carattere non temporaneo;

3. Una presa d'atto, allorché l'installazione sia temporanea e per l'installazione del mezzo possa intendersi sufficiente l'assolvimento dell'obbligazione tributaria. La presa d'atto è rilasciata altresì per la pubblicità effettuata su veicoli e imbarcazioni, indipendentemente dalla loro durata, con formalità di istruttoria.
4. L'apposizione di un timbro, quando ciò sia sufficiente per attestare il versamento del canone ed il periodo di esposizione, in relazione alle sole tipologie di locandina e manifesto.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili per pari periodo, su richiesta dell'interessato.
6. Le prese d'atto hanno validità per il periodo in esse indicato. Quando non sia espressamente indicato un termine di scadenza, la presa d'atto si intende valida fino a cessazione volontaria, dichiarazione di annullamento, revoca o decadenza. In ogni caso, la presa d'atto per installazioni temporanee ha validità infrannuale.

Art. 13 Durata delle iniziative pubblicitarie per anno solare

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari possono essere permanenti e temporanee. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata superiori a tre mesi, mentre sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi la durata non superiore a tre mesi.
2. Ai fini del presente articolo, ciò che rileva in relazione alla durata è l'installazione del mezzo, non la diffusione del messaggio pubblicitario, con la conseguenza che, terminato il periodo di esposizione risultante dall'autorizzazione, il mezzo pubblicitario deve essere completamente rimosso, con ripristino immediato dello status quo ante.

Art. 14 Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Compete al Comando di Polizia Locale l'istruttoria dei procedimenti amministrativi per l'installazione dei mezzi pubblicitari, salvo quanto disposto al successivo comma 3. Il Comandante adotta ogni atto necessario per favorire il sollecito svolgimento dell'istruttoria.
2. Competono al Comando di Polizia Locale, altresì, i provvedimenti modificativi e ablativi di cui al successivo art. 18.
3. Competono al Servizio Tributi la liquidazione e la riscossione, in via ordinaria e coattiva, del canone di cui al presente regolamento.
4. È Facoltà dell'Amministrazione Comunale di affidare la gestione dei tributi a terzi, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia e dal Regolamento delle Entrate. In tal caso, compete al concessionario della riscossione il rilascio degli atti di assenso per le forme temporanee di pubblicità, previa acquisizione degli eventuali pareri necessari.
5. Compete altresì al concessionario della riscossione, quando individuato, l'attività di redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento.
6. Il Responsabile SUAP rilascia gli atti di assenso, comunque denominati, alla realizzazione di iniziative pubblicitarie, anche quando essi siano di competenza di Enti diversi dal Comune o quando la relativa istruttoria sia attribuita ad uffici comunali non dipendenti da esso.
7. Quando l'interessato richiede la contestuale attivazione di procedimenti amministrativi aventi diverso contenuto, la concessione o l'autorizzazione emanati dal Comando di Polizia Locale sono titolo unico alla realizzazione dell'iniziativa.
8. In tutti i casi, si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di SUAP.

Art. 15 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione o della concessione

1. L'autorizzazione o la concessione per le forme pubblicitarie permanenti è rilasciata per la durata di tre anni, rinnovabili, e deve contenere l'indicazione degli obblighi del titolare del provvedimento di cui al successivo art. 17.
2. A seguito dell'istruttoria, l'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di sportello

unico.

3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento o l'incaricato dell'istruttoria invitino il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre integrazione della documentazione depositata o a fornire elementi per la completezza della pratica. La mancata risposta entro il termine assegnato comporta la rinuncia automatica al provvedimento e l'archiviazione della pratica.
4. La documentazione obbligatoria per la presentazione della domanda è quella individuata dal SUAP. È facoltà del Responsabile del Servizio competente all'istruttoria di individuare, con apposita determinazione, l'ulteriore documentazione tecnica necessaria.
5. L'atto di assenso alla realizzazione dell'iniziativa pubblicitaria deve essere consegnato in forma telematica dal Responsabile SUAP al soggetto interessato, o al suo procuratore, previa presentazione della quietanza di versamento del canone, se dovuto.
6. Prima che sia avvenuto il rilascio dell'autorizzazione, il mancato pagamento del canone nel termine assegnato comporta la rinuncia automatica al provvedimento e l'archiviazione della pratica.
7. Il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione, senza modifiche del mezzo pubblicitario, è richiesto dal titolare dell'atto nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge per i procedimenti ordinari di SUAP. Non è ammesso il rinnovo con modificazioni del mezzo o del messaggio.
8. Il rinnovo è possibile solo per i mezzi conformi alle vigenti norme in materia paesaggistica, di arredo urbano e di viabilità e a condizione che risulti regolarmente versato il canone dovuto fino al momento del rinnovo medesimo.

Art. 16 Voltura, modificazioni soggettive e oggettive dell'autorizzazione o della concessione

1. L'istanza di voltura dell'autorizzazione o della concessione è presentata tempestivamente a seguito del trasferimento dell'azienda pubblicizzata o di un suo ramo.
2. La voltura è autorizzata, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'assenza di modifiche ed il buono stato di conservazione dell'impianto, nei termini e con le modalità previsti per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
3. La voltura è possibile solo per i mezzi conformi alle vigenti norme in materia paesaggistica, di arredo urbano e di viabilità e a condizione che risulti regolarmente versato il canone fino al momento della voltura medesima.
4. La variazione della ragione sociale, della sede legale o del rappresentante dell'azienda è soggetta a mera comunicazione.
5. La modificazione dell'impianto pubblicitario per tipologia, formato e dimensioni comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
6. La modificazione del messaggio pubblicitario è soggetta a specifico atto di assenso, secondo i termini e con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Tale modificazione è autorizzata con invarianza dell'originaria scadenza.
7. La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando il titolo di assenso sia stato rilasciato originariamente per l'installazione di un mezzo pubblicitario a messaggio variabile.

Art. 17 Obblighi del titolare dell'autorizzazione o della concessione

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché degli adempimenti previsti nell'atto ed in particolare:
 - a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la realizzazione della pubblicità nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, dal Piano Generale degli Impianti, dalle vigenti norme in materia di arredo urbano, viabilità e di sicurezza, sollevando il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia a terzi;
 - b. verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

- c. adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio del provvedimento o anche successivamente per sopravvenute e motivate esigenze;
 - d. provvedere alla completa rimozione dell'impianto al termine del periodo di esposizione riportato nell'autorizzazione;
 - e. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca del provvedimento autorizzatorio o concessorio o nel caso del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
 - f. applicare sul mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, incisa o stampata in modo indelebile e posta in posizione facilmente accessibile, riportante i seguenti dati: Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero del provvedimento autorizzatorio o concessorio, progressione chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. L'obbligo di cui alla presente disposizione si applica solo in caso di impianto autorizzato in regime di concessione oppure per gli impianti per i quali non sia possibile individuare altrimenti il soggetto titolare. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione o concessione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati;
 - g. adempiere entro i termini previsti al pagamento del canone;
 - h. adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti comunali e dalla vigente normativa in materia di viabilità.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle installazioni dei mezzi pubblicitari con carattere temporaneo.

Art. 18 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;
 - c. il mancato pagamento del canone.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non verrà restituito.
3. L'autorizzazione per la installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
4. Nel caso di revoca, l'Amministrazione, o il concessionario nel caso di gestione in concessione, restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
5. Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.
6. Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 10 giorni dalla data di effettuazione. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso del relativo canone.

Art. 19 Istituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Le forme pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente definite dal capo precedente ed installate nel territorio comunale, anche se autorizzate da enti diversi dal Comune, sono assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa secondo le disposizioni che seguono.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione; per le forme pubblicitarie temporanee dal soggetto richiedente. In via solidale rispondono del canone i soggetti reclamizzati.

Art. 20 *Suddivisione del territorio in categorie*

1. Ai fini dell'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, le località del territorio comunale sono comprese in ambito unico ed unica categoria (categoria normale).
2. Le tariffe del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Art. 21 *Criteri per la determinazione del canone*

1. Il canone è determinato in base alle tariffe riportate nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il canone per le installazioni permanenti è applicato ad anno solare.
3. Il canone per le installazioni temporanee è applicato per periodi di esposizione di trenta giorni o frazione, per un massimo di tre mesi, e per ogni metro quadrato o frazione e comunque secondo la caratteristica propria di ciascuna tipologia.
4. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato al pagamento del canone, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile per il canone, come unico mezzo pubblicitario.
9. Le maggiorazioni del canone sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
10. Qualora per un mezzo pubblicitario temporaneo vi sia il passaggio a una forma pubblicitaria permanente, non si procede ad alcun conguaglio del canone, considerando due distinte installazioni soggette ai rispettivi canoni.

Art. 22 - Altre forme di pubblicità

1. **Pubblicità fonica:** La pubblicità fonica fuori del centro abitato, così come definito e delimitato dal Codice della Strada è autorizzata nei modi e nei limiti di cui all'art. 59 del D.P.R. n.495/1992 e succ. mod. ed integrazioni. La pubblicità fonica entro il centro abitato è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Sia all'esterno che all'interno del centro abitato è comunque vietata nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri.
2. **Volantinaggio:** La Pubblicità a mezzo volantinaggio, in qualsiasi forma e contenuto, deve essere effettuata tramite consegna nelle mani di chi lo accetta e/o tramite allocazione in cassette postali o proprietà private. È fatto assoluto divieto di distribuire volantini pubblicitari mediante il loro libero lancio nel centro abitato, ovvero mediante apposizione sui parabrezza dei veicoli
3. **Pubblicità con veicoli:** le modalità di calcolo del canone e le esenzioni per la pubblicità effettuata con veicoli in genere sono disciplinate dall'art. 13 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale disposizione s'intende qui richiamata nel testo vigente ed è integrata dalle norme regolamentari di cui al presente titolo. Per i veicoli di cui al comma 3 dell'art. 13 del D. Lgs. N. 507/93 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché' sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore ad un metro quadrato.

4. Per tutte le altre forme di pubblicità, si rimanda alla vigente normativa in materia, nonché all'allegata tabella.

Art. 23 Fattispecie non assoggettabili al canone

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di un metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i. i fregi e gli elementi decorativi privi di rilevanza economica;
 - j. i mezzi pubblicitari aventi dimensioni non superiori ai 300 centimetri quadrati;
 - k. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso
 - l. l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. La non assoggettabilità non esclude la presentazione dell'istanza e della documentazione di cui al presente regolamento.

Art. 24 - Riduzioni del canone

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
2. Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni indicati nel comma 1, anche l'indicazione di ulteriori soggetti che hanno

contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse (sponsor), non si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. La riduzione, inoltre, non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

Art. 25 Versamento del canone

1. Il versamento del canone per le fattispecie pubblicitarie temporanee deve essere eseguito in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità.
2. Il versamento del canone per le fattispecie pubblicitarie permanenti deve essere eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
3. Il canone per la pubblicità permanente è dovuto per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
4. Per le annualità successive alla prima, il versamento del canone annuale deve essere eseguito entro il 31 gennaio di ciascun anno, sempreché non sia stata presentata apposita denuncia di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il Servizio Tributi, ovvero il concessionario, invia al contribuente, con congruo anticipo, un invito al pagamento del canone completo di scheda tecnica riportante l'elenco dei mezzi pubblicitari, la loro ubicazione e dimensione. Il mancato ricevimento dell'invito non esonera il titolare dell'autorizzazione o della concessione dal pagamento del canone entro i termini previsti.
6. Gli importi del canone per la pubblicità permanente non inferiori a € 1.000,00 possono essere versati, su richiesta dell'interessato, al massimo in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre.
7. Qualora il termine previsto per il pagamento del canone o delle singole rate coincida con il sabato o con giorni festivi, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.

Art. 26 Rimborso delle somme non dovute

1. L'interessato può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Servizio Tributi, dopo averne accertato il diritto con l'eventuale ausilio del concessionario della riscossione, provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione integrativa.

Art. 27 Sanzioni e maggiorazioni

1. Le forme pubblicitarie, indipendentemente dal periodo di esposizione, sprovviste dell'atto di assenso di cui all'art. 12 del presente Regolamento o difformi allo stesso, sono soggette al versamento del canone nella stessa misura dovuta per le forme assentite, aumentata del 200 per cento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
2. La sanzione di cui al comma precedente è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
3. Le forme pubblicitarie abusive si presumono effettuate con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata la violazione. Per le fattispecie temporanee (con tariffa giornaliera), la presunzione opera dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è effettuato il verbale di accertamento. Per le locandine la presunzione opera dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è stato effettuato il verbale di accertamento, fino alla scadenza della manifestazione o dell'evento.

4. In caso di omesso o parziale versamento da parte di soggetti autorizzati all'esposizione di mezzi pubblicitari, risultante dai controlli effettuati dall'ufficio, il Servizio Tributi, ovvero il concessionario della riscossione, notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è dovuto il versamento, la richiesta di pagamento del canone non corrisposto. In tal caso verrà applicata la disciplina generale per le violazioni delle norme tributarie.
5. Sulle somme non versate o parzialmente versate, il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi per ritardato pagamento pari al tasso legale di interesse calcolato giorno per giorno.
6. Il mancato versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta comporta l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 28 Sanzioni amministrative e vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il Comando di Polizia Locale dispone, mediante processo verbale di contestazione, la immediata copertura della pubblicità, nonché la rimozione delle forme pubblicitarie sprovviste di autorizzazione o installate in difformità della stessa, o per le quali non sia stato effettuato il pagamento del canone. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comando di Polizia Locale provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili della violazione le spese sostenute. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada ovvero, se non comminabili, delle sanzioni previste per le violazioni ai regolamenti comunali.
3. I poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle entrate di cui al presente regolamento che si verificano sul territorio comunale, possono essere conferiti a dipendenti dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, previo apposito atto del Dirigente e in presenza delle altre condizioni di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 Disposizioni transitorie

1. Tutti gli impianti pubblicitari che, pur autorizzati, risultino non conformi alle vigenti norme in materia edilizia, paesaggistica e di viabilità, dovranno avviare il procedimento di uniformazione alle disposizioni del presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. In ogni caso, la regolarizzazione dell'impianto deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, pena l'applicazione dei provvedimenti ablativi di cui al titolo precedente.
2. Rientrano nella disciplina dei termini di cui al comma 1 anche tutte le autorizzazioni, che siano state rilasciate senza espressa scadenza. Salva l'applicazione del precedente art. 18, esse cessano di diritto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui entra in vigore il presente regolamento.
3. Sentite le Associazioni di categoria, la Giunta Comunale potrà con propria deliberazione differire ulteriormente i termini di cui sopra.
4. Le istanze volte a conseguire l'autorizzazione per le iniziative pubblicitarie permanenti sono presentate al SUAP fin dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le istanze volte a conseguire l'autorizzazione temporanea dovranno essere obbligatoriamente presentate al SUAP a decorrere dalla data a tal fine stabilita con delibera della Giunta Comunale.
5. In caso di inosservanza ai commi precedenti, si applicano le norme in materia di provvedimenti ablativi e di vigilanza.
6. A seguito di sopravvenuta inclusione nell'area del centro abitato, le autorizzazioni dei mezzi pubblicitari esistenti rilasciate dal legittimo proprietario della strada mantengono l'originaria

validità. Alla naturale cessazione, esse si estinguono, con necessità per il titolare di richiedere un nuovo atto di autorizzazione al Comune, nel frattempo divenuto competente.

7. I mezzi pubblicitari per i quali sia già stato emesso provvedimento di rigetto ai fini edilizi o paesaggistici, non possono essere autorizzati nemmeno in via temporanea. A tal fine, i mezzi richiesti in via temporanea si intendono analoghi a quelli rigettati anche in presenza di variazioni non sostanziali quali, a titolo esemplificativo, le variazioni cromatiche, le mascherature e l'inserimento di superfetazioni.
8. Le istanze e le comunicazioni presentate in vigore del Regolamento per la gestione e la disciplina delle entrate comunali approvato con D.C.C. n. 9 del 23/04/2007 e s.m.i., sono istruite alla luce delle disposizioni ivi contenute, salvo espressa volontà dell'interessato di uniformarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 30 Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019 e in pari data abroga il Capo VI del Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con D.C.C. n. 9 del 23/04/2007 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie e di leggi statali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.